

Informativa per la clientela di studio

N. 103 del 20.06.2012

*Ai gentili Clienti
Loro sedi*

OGGETTO: Sospensione contributiva per le popolazioni colpite dal sisma

Dal 20 maggio 2012 al 30 settembre 2012 è stata disposta la sospensione degli obblighi contributivi (compresa la quota a carico dei lavoratori dipendenti) a favore dei soggetti colpiti dal terremoto che ha interessato l'Emilia Romagna lo scorso mese di maggio.

Premessa

Per far fronte all'emergenza determinata dal ripetersi degli eventi sismici nelle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il Governo ha emanato due provvedimenti normativi:

1. il D.M. 1 giugno 2012 del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
2. art. 8 del D.L. n. 74/2012.

In particolare, i provvedimenti adottati riguardano:

- ✓ la sospensione dei termini prescrizionali ed esecutivi **dal 20 maggio 2012 al 31 luglio 2012;**
- ✓ la sospensione **al 30 settembre 2012** dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari;
- ✓ la sospensione degli adempimenti contributivi e del versamento dei contributi correnti **dal 20 maggio 2012 al 30 settembre 2012.**

Comuni interessati dalla sospensione

È nostra cura metterLa al corrente che i Comuni interessati dalle suddette sospensioni sono:

Provincia di Bologna.

Argelato; Baricella; Bentivoglio; Castello d'Argile; Castelmaggiore; Crevalcore; Galliera; Malalbergo; Minerbio; Molinella; Pieve di Cento; Sala Bolognese; San Giorgio di Piano; San Giovanni in Persicelo; San Pietro in Casale; Sant'Agata Bolognese.

Provincia di Ferrara.

Bondeno; Cento; Mirabello; Poggio Renatico; Sant'Agostino; Vigarano.

Provincia di Modena.

Bastiglia; Bomporto; Campogalliano; Camposanto; Carpi; Castelfranco Emilia; Cavezzo; Concordia sulla Secchia; Finale Emilia; Medolla; Mirandola; Nonantola; Novi; Ravarino; San Felice sul Panaro; San Possidonio; San Prospero; Soliera.

Provincia di Reggio Emilia.

Boretto; Brescello; Correggio; Fabbrico; Gualtieri; Guastalla; Luzzara; Novellara; Reggiolo; Rio Saliceto; Rolo; San Martino in Rio; Campagnola Emilia.

Provincia di Mantova.

Bagnolo San Vito; Borgoforte; Borgofranco sul Po; Carbonara di Po; Castelforte; Castellucchio; Curtatone; Felonica; Gonzaga; Magnacavallo; Marcaria; Moglia; Ostiglia; Pegognaga; Pieve di Coriano; Poggio Rusco; Porto Mantovano; Quingentole; Quistello; Revere; Rodigo; Roncoferraro; Sabbioneta; San Benedetto Po; San Giacomo delle Segnate; San Giovanni del Dosso; Schivenoglia; Sermide; Serravalle a Po; Sustinente; Suzzara; Villa Poma; Villimpenta; Virgilio.

Provincia di Rovigo.

Bagnolo di Po; Calto; Canaro; Canda; Castelvoglio; Castelmassa; Ceneselli; Ficarolo; Gaiba; Gavello; Giacciano con Baruchella; Melara; Occhiobello; Pincara; Salara; Stienta; Trecenta.

Sospensione dei termini prescrizionali

Con riferimento ai **termini prescrizionali**, La informiamo che i soggetti che alla data del 20 maggio 2012 erano residenti, avevano sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa,

produttiva o di funzione nei comuni su descritti, possono beneficiare della sospensione dei termini prescrizionali fino al 31 luglio 2012.

In particolare, si tratta:

- ✓ dei termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione;
- ✓ dei termini relativi ai processi esecutivi ed i termini relativi alle procedure concorsuali, nonché i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali;
- ✓ dei termini relativi a vaglia cambiari, a cambiali e a ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva.

Le ricordiamo che per usufruire della suddetta sospensione non occorre effettuare alcuna domanda, in quanto opera *ope legis*.

Sospensione delle cartelle di pagamento

Sono stati sospesi, inoltre, fino al 30 settembre 2012 i termini per la notifica delle cartelle di pagamento da parte degli Agenti di Riscossione.

Sospensione dei versamenti contributivi

Altra importante sospensione riguarda quella dei versamenti contributivi (compresa la quota dei lavoratori dipendenti), fino al 30 settembre 2012.

Nel dettaglio, la sospensione è concessa:

- ✓ **ai datori di lavoro privati** (compreso il settore agricolo e il lavoro domestico);
- ✓ **lavoratori autonomi** (artigiani, commercianti, agricoli);
- ✓ **iscritti alla Gestione separata** (committenti, liberi professionisti, ecc.);

che alla data del 20 maggio 2012 operavano nei Comuni colpiti dal sisma.

Periodo contributivo sospeso

20 maggio 2012 – 30 settembre 2012.

A tal proposito, le ricordiamo che qualora l'azienda intenda usufruire della sospensione contributiva sospende sia la propria quota che quella a carico del lavoratore. Le due sospensioni, infatti, non sono fruibili in maniera disgiunta.

Modalità di presentazione delle istanze

Affinché il datore di lavoro/committente possa usufruire della sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi, occorre compilare e presentare alla Sede INPS territorialmente competente un'apposita domanda (**allegata** alla presente).

Infine, Le ricordiamo che:

- ✓ potrà essere presentata un'unica domanda anche qualora la stessa, in presenza dei rispettivi requisiti, vada a interessare diverse gestioni;
- ✓ non si dà luogo al rimborso di quanto eventualmente già versato.

Distinti saluti

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse.....

